

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente Aggiunto**, del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 gennaio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PALLADINO (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 3664/1172 pf10-11/SP/blp del 5.12.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 dicembre 2011 nei confronti di:

- Raffaele Palladino, calciatore, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver assunto, al termine della gara Parma-Bari del 3 aprile 2011, nello spazio antistante gli spogliatoi, un atteggiamento altamente provocatorio nei confronti dei calciatori e dei dirigenti del Bari, con i quali cercava ripetutamente di venire in contatto nel corridoio degli spogliatoi, insultando, nella circostanza, il calciatore del Bari Marco Rossi;
- Società Parma FC Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato;

rilevato che, all'inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Palladino e la Società Parma FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Palladino e la Società Parma FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Palladino, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00); pena base per la Società Parma FC Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) per il Sig. Raffaele Palladino;*
 - *ammenda di € 13.333,00 (tredicimilatrecentotrentatré/00) per la Società Parma FC Spa;*
- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALAIN PIERRE MENDY (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa, attualmente tesserato per la Federazione estera), CARMINE DI DOMENICO (Agente di calciatori), Società PARMA FC Spa ▪ (nota n. 3330/162 pf 11-12/SP/blp del 24.11.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Alain Pierre Mendy, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito mandato all'Agente Carmine Di Domenico, pur avendo precedentemente conferito incarico scritto in data 4.9.2010 all'Agente Mauro Cesarini, incarico che risultava valido e non revocato;
- il Signor Carmine Di Domenico per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli inerenti al conferimento dell'incarico, procedendo alla sottoscrizione ed all'accettazione del mandato conferito dal calciatore Alain Pierre Mendy in data 9.7.2011;
- la Società FC Parma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Signor Alain Pierre Mendy.

Il Signor Carmine Di Domenico e l'FC Parma Spa facevano pervenire una memoria difensiva mediante la quale contestavano gli addebiti loro ascritti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale e i difensori dei deferiti.

Il deferito Signor Carmine Di Domenico ha formulato richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Carmine Di Domenico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Carmine Di Domenico, sanzione della ammenda di € 5.000,00

(€ cinquemila/00) oltre a quella della sospensione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00) e giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo;

dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

In ordine alla posizione del Signor Alain Pierre Mendy e della Società FC Parma Spa, la Procura federale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Alain Pierre Mendy l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), per la Società FC Parma Spa l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

Il difensore della Società FC Parma Spa si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Nessuno è comparso per il Signor Alain Pierre Mendy.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Risulta dagli atti che in effetti il calciatore Alain Pierre Mendy ha conferito un mandato all'agente Carmine Di Domenico in data 9.7.2011, in un periodo in cui era ancora vigente ed efficace un precedente mandato conferito il 4.9.2110 a un altro agente di calciatori, Signor Mauro Cesarini.

Si tratta di una condotta in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori.

In relazione alla posizione del FC Parma Spa, risulta che all'epoca dei fatti contestati al Signor Alain Pierre Mendy, e in particolare nel momento in cui veniva posta in essere la condotta antiregolamentare, quest'ultimo non risultava tesserato con la summenzionata Società, in quanto è stato tesserato con la Società FC Parma Spa solo in data 11.8.2111.

Ne deriva che non è configurabile alcuna responsabilità a carico della Società FC Parma Spa, mentre deve essere sanzionata la condotta del calciatore Alain Pierre Mendy.

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre a quella della sospensione di giorni 20 (venti) per il Sig. Carmine Di Domenico.

Proscioglie la Società FC Parma Spa da ogni addebito e infligge al calciatore Alain Pierre Mendy la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO SFORZINI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl) Società US GROSSETO FC Srl ▪ (nota N°. 3666/344 pf 11-12/SP/MS/vdb del 5.12.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 dicembre 2011 nei confronti di:

- Ferdinando Sforzini, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS con riferimento all'art. 12 CGS, visto il comportamento fattivo e non collaborativo tenuto dal suddetto tesserato in occasione della gara Modena-Grosseto del 7 maggio 2011, allorché, subito dopo aver realizzato la rete del pareggio, correva sotto la curva occupata dai tifosi della squadra avversaria e, rivolto verso la sua ex tifoseria, *“faceva, con la mano destra, il segno plateale del taglio della gola, con la mano a mo' di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pugno destro in direzione degli stessi sostenitori, in modo minaccioso”* così provocando una zuffa in campo, con conseguente ammonizione dei capitani delle due squadre, e la reazione violenta del pubblico che, protrattasi per l'intera durata della gara, ha messo a repentaglio lo svolgimento della stessa e si è conclusa subito dopo che il pullman dell'US Grosseto ha lasciato l'impianto sportivo;

- US Grosseto FC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, nonché ai sensi dell'art. 12, comma 5, CGS in virtù di quanto addebitato al suo tesserato;

esaminata la memoria difensiva prodotta in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si eccepisce:

- la carenza di giurisdizione della Commissione disciplinare nazionale, trattandosi di fatti verificatisi durante la gara sui quali spetta potere esclusivo in capo al Giudice Sportivo (per i casi di condotta violenta o gravemente antisportiva spetta il potere di segnalazione al Giudice Sportivo da parte della Procura federale entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello di gara);

- la insussistenza della condotta contestata per totale fraintendimento della esultanza;

- la assenza di intenzionalità ingiuriosa, provocatoria e di fomentazione;

- la indimostrata presunta condotta non collaborativa tenuta dal calciatore;

e, conseguentemente, si chiede il proscioglimento dei soggetti deferiti da ogni imputazione;

rilevato, in via preliminare, che il Giudice Sportivo aveva sanzionato il calciatore Sforzini, per i comportamenti a lui ascrivibili, con la squalifica per due giornate effettive di gara e

l'ammenda di € 2.000,00, decisione annullata dalla Corte di Giustizia Federale, con pronunzia del 13 maggio - 3 ottobre 2011, non essendo stata ritenuta adeguata la Relazione del collaboratore della Procura federale con riferimento all'avvio del procedimento sanzionatorio in sede disciplinare per eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara;

ritenuto, peraltro, che la stessa Corte, con la citata pronunzia, ha stabilito di dover nuovamente trasmettere gli atti alla Procura federale per il seguito di competenza in ragione dei gravi fatti di violenza manifestati nell'ambito e in occasione della gara in questione, determinati dall'atteggiamento del calciatore Sforzini:

considerato che l'eccezione sollevata in via preliminare dai soggetti deferiti deve essere accolta in adesione al costante orientamento di questa Commissione (da ultimo, Sculli in CU n. 66/CDN 2008/09 e Balotelli in CU n. 67/CDN 2008/09), in quanto in effetti il comportamento tenuto in campo dal calciatore Sforzini nel corso della gara Modena-Grosseto avrebbe dovuto essere segnalato dall'arbitro al Giudice Sportivo rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale;

valutato che sui fatti di competenza dalla terna arbitrale non può avere accesso la Procura federale e che la trasmissione degli atti alla stessa Procura da parte della Corte di Giustizia Federale con decisione citata avrebbe dovuto essere apprezzata con riferimento al comportamento del pubblico e non con riferimento a quello del calciatore;

ritenuta assorbita ogni altra censura formulata dai soggetti deferiti;

P.Q.M.

rigetta il deferimento disposto nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini e della US Grosseto FC Srl e per l'effetto proscioglie i deferiti da ogni addebito.

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO GIORDANI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), Società AS TARANTO CALCIO Srl - (nota n. 3489/226 pf 11-12/SP/blp del 28.11.2011).

La C.D.N., visto l'atto di deferimento; letti gli atti e le memorie difensive della AS Taranto Calcio Srl e del Sig. Danilo Caravello; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento promosso e, conseguentemente, per l'irrogazione, nei confronti del calciatore Valerio Giordani, della sanzione della squalifica di due gare e dell'ammenda di € 2.500,00; nei confronti del Sig. Danilo Caravello della sospensione di un mese e dell'ammenda di € 5.000,00; nei confronti della AS Taranto Calcio Srl dell'ammenda di € 4.000,00; nonché il difensore il Legale dei deferiti Danilo Caravello e Valerio Giordani, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Valerio Giordani, calciatore tesserato per l'AS Taranto Calcio Srl, il Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori e l'AS Taranto Calcio Srl (d'ora in avanti anche detta il "Taranto" ovvero la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Valerio Giordani, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione con l'art. 33 delle NOIF e con l'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei

Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'Agente Danilo Caravello si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";

- il Sig. Danilo Caravello per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accettare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato;

- la Società A.S. Taranto Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato.

Si sono costituiti in giudizio i deferiti depositando memorie e documenti. In particolare, la Società ha prodotto copia della comunicazione datata 3 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, della Lega Italiana Calcio Professionistico, da cui risulta che *"alla data dell'11 agosto 2011 il calciatore in oggetto risultava essere tesserato con la Vostra Società con lo status di "Professionista" (codice 09)"*.

I motivi della decisione

Il deferimento è infondato e va respinto. Come ha documentato il Taranto, al momento della sottoscrizione del mandato in favore dell'agente, e cioè in data 11 agosto 2011, il calciatore Giordani rivestiva lo status di calciatore professionista e non quello di "giovane di serie". Prova ne è data dalla comunicazione in atti, datata 3 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, Avv. Sergio Capograssi, della Lega Italiana Calcio Professionistico, da cui risulta che *"alla data dell'11 agosto 2011 il calciatore in oggetto risultava essere tesserato con la Vostra Società con lo status di "Professionista" (codice 09)"*.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale respinge il deferimento proposto e per l'effetto proscioglie i deferiti da ogni addebito.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), CARMELA SODANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 3222/322 pf11-12/SP/blp del 21.11.2011).

Il deferimento

Con atto del 21/11/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

▪ Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, lettera a, punto 2 per la mancata attestazione agli organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione in data 15/9/2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

- la Sig.ra Patrizia Bonomelli, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, lettera a, punto 2 per la mancata attestazione agli organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Signora Carmela Sodano, all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della AC Montichiari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione in data 15/9/2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
- la AC Montichiari Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali e al Presidente del Collegio Sindacale.

Alla riunione del 21/12/2011, il Presidente della AC Montichiari Spa faceva pervenire una richiesta di differimento di udienza per motivi di salute, corredata da certificato medico.

La CND rinviava la udienza alla data del 16/1/2012.

In data 9/1/2012 la AC Montichiari Spa, il Rag. Maurizio Soloni, la Signora Patrizia Bonomelli e la Signora Carmela Sodano facevano pervenire una memoria difensiva.

Alla riunione del 16/1/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), per la Sig.ra Patrizia Bonomelli la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), per la Sig.ra Carmela Sodano la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e per la AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione in classifica di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle violazioni ascritte.

La memoria difensiva fatta pervenire dai Signori Soloni, Bonomelli, Sodano e dalla AC Montichiari risulta essere tardiva e in violazione dell'art. 30, comma 8, del CGS. Pertanto, le difese ivi contenute non possono essere esaminate dalla Commissione.

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell'inibizione di giorni 100 (cento), alla Sig.ra Patrizia Bonomelli la sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), alla Sig.ra Carmela Sodano la sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta) e alla Società AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BIANCHETTI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per la Società Feralpisalò Srl), PAOLO SCOTTI

(Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota n. 3203/575 pf 10-11/SP/blp del 21.11.2011).

Con provvedimento del 21.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Francesco Bianchetti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito mandato all'Agente Paolo Scotti in data 27.10.2010, pur avendo precedentemente conferito incarico in data 3.9.2009 all'Agente Fiorangelo Calimà, incarico che risultava valido e non revocato;
- il Signor Paolo Scotti per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 1, comma 3, 3, comma 4, e 19, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli inerenti al conferimento dell'incarico, procedendo all'accettazione del mandato conferito dal calciatore Francesco Bianchetti in data 27.10.2010;
- la Società UC Albinoleffe Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Signor Francesco Bianchetti.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Francesco Bianchetti e Paolo Scotti, nonché la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Francesco Bianchetti, Paolo Scotti e la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Bianchetti, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici) oltre a quella dell'ammenda di € 800,00 (€ ottocento), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 10 (dieci) e € 500,00 (€ cinquecento/00); pena base per il Sig. Paolo Scotti, sanzione della sospensione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, sanzione della ammenda di € 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre a quella della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per il Sig. Francesco Bianchetti;
- sospensione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Paolo Scotti;
- ammenda di 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società UC Albinoleffe Srl; dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE PANE (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919, attualmente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl), FULVIO MARRUCCO (Agente di calciatori), Società SS CAVESE 1919 Srl ▪ (nota n. 3048/1587 pf 10-11/GR/mg del 16.11.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, vista la motivata istanza presentata dal deferito Pasquale Pane, preso atto della non opposizione della Procura federale, rinvia la discussione del procedimento alla data del 30.1.2012, ore 14.00.

(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO AGOSTINI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Benevento Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Celano FC Olimpia), EMANUELE MARCHETTI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 3311/225 pf 11-12/SP/blp del 23.11.2011).

Il deferimento

Con atto del 23/11/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Lorenzo Agostini, all'epoca dei fatti contestati tesserato con la Società Benevento Calcio e attualmente tesserato con la Società Celano FC Olimpia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento de mandato con l'Agente Emanuele Marchetti, si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";
- il Sig. Emanuele Marchetti, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del CGS, in relazione con gli artt. 3, comma 1, 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti di Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione;
- la Società Benevento Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente, della condotta ascritta a carico di un proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Emanuele Marchetti e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Emanuele Marchetti e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Emanuele Marchetti, sanzione

della sospensione di giorni 30 (trenta) oltre a quella dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per il deferito Lorenzo Agostini.

Alla riunione del 16/1/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Lorenzo Agostini la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre a quella della ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle violazioni ascritte.

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Emanuele Marchetti, sanzione della sospensione di giorni 20 (venti) oltre a quella dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Infligge al Sig. Lorenzo Agostini la squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 16 gennaio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete